

Riferire

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale
del Demanio Marittimo e dei Porti

Roma, 13 GEN. 1966

Divisione II

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

Prot. n. 52288
A.26.1

Dem

LORO SEDI

OGGETTO: Impianti costieri di oli minerali ed altri liquidi infiammabili - Trattamento economico da corrispondere in occasione di visite, accertamenti, ispezioni e collaudi.

CIRCOLARE N. 85 - Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

AL CONSORZIO AUTONOMO DEL
PORTO DI GENOVA

Il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato, ha di recente provveduto a specificare il trattamento economico da riconoscere ai funzionari incaricati di effettuare visite, accertamenti, ispezioni e collaudi ai depositi e stabilimenti costieri di oli minerali ed altri liquidi infiammabili.

Al fine di assicurare uniformità di trattamento delle competenze in parola, si ritiene opportuno riassumere i criteri indicati dalla predetta Ragioneria Generale.

Premesso che l'art. 48 e seguenti del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione non prevedono alcuna particolare disposizione in tal senso, per tali incombenze vanno attribuite le indennità di trasferta prevista dalla legge 15 aprile 1961 n. 291 per le missioni in genere da parte dei dipendenti dello Stato nonché il gettone di presenza fissato, sempre in via generale, dall'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 5, nella misura di L. 1.000 per ogni giorno di partecipazione alle sedute tenute per l'assolvimento degli incarichi di cui trattasi.

A favore dei funzionari incaricati compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio a tariffa ridotta, secondo quanto stabilito dall'art. 11 della citata legge n.291. Sull'ammontare delle somme da liquidare vanno applicate le ritenute erariali stabilite in via generale.

Atteso che il richiamato art. 48 indica specificamente i componenti delle commissioni di collaudo, rimane inteso che è da escludere la possibilità di inserire nelle commissioni stesse un segretario.

[Handwritten signature]

CAPITANERIA DI PORTO	
NO	
2359	
22 GEN 1966	
VI-9	

Per quanto concerne, infine, le modalità e la procedura da seguire nella liquidazione delle spese in parola, le Capitanerie di porto dovranno attenersi alle disposizioni contenute negli artt. 11 e 51 Reg. Cod. Nav.

Sarà cura del competente Servizio del Ministero fornire tempestivamente gli elementi necessari per la liquidazione delle competenze spettanti ai funzionari delle Amministrazioni Centrali interessate.

A tal fine saranno comunicati ai Comandanti di porto i nominativi di detti funzionari nonché l'importo della spesa, calcolata in via presunta, ai fini del deposito che i concessionari sono tenuti ad effettuare in numerario presso la Cassa delle Capitanerie stesse; sarà successivamente esibita la documentazione (note di liquidazione, provvedimento ministeriale, ecc.) per l'effettiva liquidazione delle competenze.

Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle suannunciate istruzioni, si prega fornire un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

F.to Spagnolli



Per Copia Conforme
AL DIRETTORE DI DIVISIONE
(Dott. Mario Nicoletti)

Mario Nicoletti

NIC/tm

*Assienot. l 29/1/66
con fogl. 2353/D.*